

N. .G.TRIB.

I MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.

proposto da

_____ nato in MALI il _____ C.F. _____ sedicente,
C.U.I. _____, ID VESTANE _____, elettivamente domiciliato in Genova, Salita S.
Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*,
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. _____ cittadino del Mali, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis
d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 12/12/2017 e notificata il 6/2/2018, con la quale la
Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia



infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova si è costituito con atto depositato il 22/11/2018, chiedendo il rigetto del ricorso. Se ne revoca in questa sede la contumacia, dichiarata all'udienza del 14/11/2018. Ha chiesto il rigetto del ricorso

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto nel villaggio di Bazana, vicino alla città di Bougouni, distretto di Sikasso (Mali del Sud), di essere di etnia bambarà e religione musulmana; ha studiato per 4 anni e nel proprio Paese faceva il contadino; figlio unico, il padre è morto nel 2014.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, dove è stato sentito due volte, racconta - sinteticamente - che nel suo piccolo villaggio (di circa 300 abitanti) da tempo convivono due etnie, i bambarà, originari del luogo ma in minoranza (circa 50) ed i minianka, arrivati dopo, ma in netta maggioranza (oltre 200), oltre a poche decine di pular e dogonò. Il padre del richiedente era il capo villaggio, che è da sempre di etnia bambara. Da tempi antichi, risalenti a prima della nascita del richiedente, vi sono continui scontri tra le due etnie, legati al possesso della terra; i bambarà, infatti, quali originari del luogo, avevano la terra, il cui possesso era regolato dal capo villaggio, ma i minianka, divenuti maggioritari, volevano avere più terra ed essere loro a gestirne la proprietà. Per questo motivo, i litigi tra le due comunità erano frequenti ed il richiedente ricorda un episodio, quando aveva circa 10/11 anni, in cui erano stati portati a casa sua i corpi di 5 persone di etnia bambarà uccise in uno scontro con i minianka: *"tutti avevano le ferite, alcuni di machete altri fatte con dei bastoni. I funerali si sono tenuti lo stesso giorno e ricordo che hanno fatto tutte le preghiere in casa mia, poi li hanno portati a seppellire nel cimitero del villaggio"*. Riferisce poi di almeno sette persone ferite in altri scontri.

Nel 2014 vi fu una lite e per tale motivo vi era stata una riunione in un luogo costruito apposta per discutere dei problemi del villaggio; la riunione era presieduta dal capo villaggio, padre di _____, che aveva tentato di rappacificare le due etnie dopo la lite, ma i problemi non si erano risolti e si erano anzi accentuati, la lite degenerò ed il padre di _____ fu ucciso.

Il richiedente in quel momento è a lavorare nei campi, viene raggiunto in bicicletta da un abitante del villaggio, che gli riferisce l'accaduto; torna a casa e vede il corpo del padre *"ho avuto molto dolore, ho pensato che il mio mondo è finito, che non avrei avuto più un futuro con lui, ho pianto e mentre piangevo sapevo già che non avrei potuto risolvere niente"*. Viene inoltre a sapere che i minianka durante la lite hanno giurato di uccidere anche lui per paura che un giorno possa vendicare la morte del padre.



Decide allora di fuggire, si reca a Bougouni, dove però non si sente sicuro e, seguendo le indicazioni della madre, lascia il Paese, *“perché i minianka sono gente pericolosa, che voleva uccidere tutta la discendenza di mio padre”*.

Precisa di non essersi rivolto alla polizia, perché del tutto assente nel suo villaggio, essendo il più vicino posto di polizia a Bougouni (dove egli vede per la prima volta dei poliziotti), a centinaia di chilometri di distanza da Bazana.

Parte nel marzo 2014, si reca in Algeria, ma lì, dopo aver lavorato per un mese, viene catturato dagli jihadisti e tenuto prigioniero per 2 mesi; riesce poi a scappare, rifugiandosi presso una persona che lo fa lavorare, senza pagarlo; quindi, dopo 4 mesi, va in Libia, a Guadamesh e poi a Tripoli. A Tripoli viene arrestato e tenuto prigioniero 4 mesi, scappa quindi nuovamente, lavora per uno o due mesi e riesce a mettere da parte il denaro necessario per imbarcarsi per l'Italia (900 dinari).

Teme di essere ucciso per gli stessi motivi in caso di rientro nel proprio Paese.

3. La Commissione territoriale ritiene non credibile il racconto del richiedente in quanto generico e lacunoso nella descrizione degli avvenimenti riportati e, richiesto di fornire dettagli circa i rapporti tra le due etnie, l'origine e le cause degli scontri etnici (di cui nulla risulta dalle ricerche COI), nonché circa il vissuto del padre e suo a causa dell'appartenenza ad un gruppo etnico minoritario, fornisce risposte generiche e poco circostanziate.

4. Il richiedente, risentito in questa sede, precisa che quando scoppiò la lite che portò alla morte di cinque persone, quando aveva 10/11 anni, fu portato a vivere altrove, insieme ad altre persone del villaggio, tra cui suoi familiari, perché lì per lui era pericoloso, in quanto figlio del capo villaggio. In questo periodo è sempre rimasto in questo luogo, non propriamente un villaggio, ma un posto (che egli chiama “il campo”) distante una decina di chilometri dal suo villaggio e nel quale avevano costruito delle case e si erano stabiliti a coltivare la terra; solo ogni tanto tornavano al villaggio per rifornirsi di cibo ma poi tornavano subito al “campo”.

Dà inoltre alcune delucidazioni sulle condizioni di vita della sua famiglia, sulle modalità di elezione del capo villaggio (che è eletto tra i bambara e, una volta eletto, rimane tale per tutta la vita).

Ciò posto, il Collegio non concorda con le motivazioni del provvedimento impugnato e reputa il racconto del richiedente dettagliato, vivo, pienamente plausibile; egli spiega con coerenza l'origine ed i motivi del contrasto tra le due etnie e ne descrive con efficacia l'inimicizia; il racconto è credibile anche alla luce dei chiarimenti dati in udienza, che spiegano perché egli non sappia descrivere - oltre a quella in cui vi furono 5 morti e quelle in cui vi furono 7 feriti - altre liti avvenute nel suo villaggio tra i bambara ed i minianka, nonostante affermi che vi fosse tra i due gruppi un'inimicizia risalente, con frequenti litigi.

Deve pertanto ritenersi che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: *“a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono*



ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

ha dato inoltre una valida giustificazione del motivo per il quale non si è avvalso della protezione statale, vivendo in un piccolo villaggio lontano da qualsiasi ufficio di polizia in grado di intervenire.

5. Protezione accordabile. Il richiedente, in caso di rientro nella propria area di provenienza, è soggetto al concreto pericolo di essere ucciso o di subire comunque gravi lesioni ad opera degli abitanti del suo villaggio appartenenti alla etnia minianka, i quali tra l'altro - non avendo egli più avuto contatti con i familiari essendo il villaggio sprovvisto di linea telefonica e di luce elettrica - potrebbero anche avere preso il potere nella zona. Benché la vicenda attenga ad uno scontro tra etnie, non si ritiene che il pericolo patito integri gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto lo stesso non riguarda il richiedente semplicemente quale appartenente all'etnia bambara, ma solo lui, personalmente, in qualità di figlio e discendente del decesso capo villaggio. Non può pertanto parlarsi di persecuzione per motivi etnici, ma di pericolo di grave danno, rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/07.

Viene pertanto riconosciuto in favore del ricorrente lo status di protezione sussidiaria.

6. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Riconosce al richiedente C.F.
ID VESTANET
o status di
protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10/4/2019

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Francesco Mazza Galanti)

